



COMUNE DI LENOLA
Provincia di Latina
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE
Comune del Parco Regionale dei Monti Aurunci e Monti Ausoni

REGOLAMENTO CENTRI ANZIANI DEL COMUNE DI LENOLA

ART. 1 - NATURA DEL SERVIZIO.

1. Il centro anziani è un servizio pubblico locale, la cui gestione è affidata dal Comune di Lenola , tramite Convenzione , ad una Associazione di Promozione Sociale che ne abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle Linee Guida di cui alla DGR n. 452 del 14.07.2020.
2. Il servizio "centro anziani" rimane del tutto pubblico, ed il Comune di Lenola ne rimane titolare ad ogni effetto di legge, secondo le prerogative amministrative che gli sono proprie. Alla Associazione affidataria viene assegnata, tramite la convenzione e nei limiti di questa, la gestione del centro.
3. Le attività del centro:
 - si ispirano ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani;
 - sono incentrate in generale all'aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza;
 - promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.
4. Il Servizio, che può essere caratterizzato da uno o più centri anziani, viene programmato e istituito dal Comune di Lenola , sulla base della valutazione del bisogno sociale del territorio cittadino , con riferimento alla struttura demografica della popolazione, alla dimensione del territorio e alla sua articolazione abitativa, alla condizione sociale, culturale, economica della popolazione anziana.

ART. 2 - ATTIVITÀ DEL CENTRO

1. Il Centro anziani svolge a favore dei propri soci, in particolare:
 - a) attività ricreativo-culturali;
 - b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
 - c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
 - d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;

e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;

f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

È opportuno che attraverso queste attività i centri anziani valorizzino al meglio non solo la tradizionale funzione aggregativa, che svolgono spesso con brillanti risultati, ma anche la persona anziana come cittadino attivo. Per questo è particolarmente opportuno che il centro sia capace di produrre attività di volontariato di prossimità, di iniziativa civica, di formazione, di prevenzione della non autosufficienza, ecc.

A titolo esemplificativo, le attività potranno prevedere tra gli altri i seguenti interventi:

a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;

b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;

c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;

d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;

e) informazione e orientamento inerenti ai servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.)

f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;

g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;

h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi;

i) organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei Centri;

j) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

ART. 3 - UTENTI DEL CENTRO ED ISCRIZIONI.

1. Sono destinatari del servizio le donne e gli uomini autosufficienti che hanno compiuto i 60 anni che siano residenti nel Comune di Lenola.

Il possesso di tali requisiti sarà attestato mediante autocertificazione da parte del cittadino interessato, utilizzando appositi moduli, predisposti dal consiglio direttivo e disponibili presso il centro. Gli utenti del centro anziani sono fruitori del servizio e soci. Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del centro anziani, possono essere utenti del servizio anche le persone anziane fragili o parzialmente non

autosufficienti a rischio di esclusione sociale, in grado di partecipare in modo attivo e autodeterminato alle attività del centro anziani . I soci non autosufficienti dovranno essere accompagnati da familiari o collaboratori al fine di garantire una piena partecipazione alle attività del centro anziani e nell'ottica di non isolare tali soggetti fragili.

2. Possono, altresì, iscriversi soggetti non residenti/ domiciliati nel Comune di Lenola purché la percentuale dei soci residenti nel comune sia superiore al 70%
3. Al fine di favorire i rapporti intergenerazionali, in coerenza con l'art.35, comma 2 del D.Lgs.3luglio 2017, n.117, non vengono posti limiti di età. 4. Possono, altresì, iscriversi soggetti non residenti/ domiciliati nel Comune di Lenola.
4. L'iscrizione al centro anziani prevede obbligatoriamente il pagamento della copertura assicurativa individuale. Su proposta del consiglio direttivo, deve essere stabilita una quota annuale di iscrizione fino ad un importo massimo di Euro _____. L'esatto importo viene stabilito annualmente dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo.
5. Le iscrizioni ed i mancati rinnovi dovranno essere annotati su apposito registro. Le variazioni apportate sul registro vengono formalmente ratificate dal consiglio direttivo entro il giorno 15 di ogni mese successivo. Le schede di iscrizione dovranno essere conservate presso i locali del centro anziani a cura del presidente e copia del verbale di ratifica dovrà essere trasmesso mensilmente agli uffici comunali competenti.
6. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio. Il versamento della quota dei nuovi associati non potrà essere richiesto prima dell'accoglimento della domanda o decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
7. Gli utenti anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali.
8. Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del centro, possono essere utenti del servizio anche le persone anziane fragili o parzialmente non autosufficienti a rischio di esclusione sociale, ma comunque in grado di partecipare in modo attivo e autodeterminato alle attività del centro, di età inferiore ai 60 anni, ma comunque maggiore di 50 anni.

ART. 4 - RINNOVO DELLE ISCRIZIONI

1. L'iscrizione è personale ed ha validità fino al 31 dicembre dell'annualità in corso. Il rinnovo delle tessere dovrà avvenire entro il 31 gennaio dell'annualità successiva.
2. La qualifica di socio si perde per:
 - a. dimissioni volontarie o decesso;
 - b. decadenza per morosità deliberata dal consiglio direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento.

c. esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio direttivo qualora venga constatato un comportamento contrastante con le norme di legge, con le finalità ed i principi dell'Associazione o delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. La perdita della qualifica di associato ha efficacia immediata e prevede la decadenza da qualunque

ART. 5 - ISTITUZIONE DEI CENTRI ANZIANI

1. Il centro è istituito con Delibera di Consiglio Comunale , che:
 - Esplicita e motiva il bisogno della sua istituzione, per l'intero territorio comunale o uno specifico segmento territoriale (frazione, quartiere, ecc.);
 - Individua il locale/immobile da destinare ed adibire a centro anziani, stimandone adeguati la dimensione, la articolazione degli spazi e le adeguate condizioni di uso;
 - Autorizza il centro al funzionamento con provvedimento amministrativo, dietro verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla DGR n. 1304/2004 e s.m.i.

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE.

1. La gestione del centro anziani è affidata ad una Associazione di promozione sociale (di seguito APS), attraverso la stipula di una convenzione e dopo averne verificato i requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi del presente Regolamento.
2. La APS, soggetto di terzo settore recentemente disciplinato in modo rinnovato dal Codice del terzo settore (Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017), è la tipologia senz'altro più idonea ad assumere la gestione del centro in convenzione con il Comune di Lenola. La natura associativa garantisce la partecipazione degli anziani e la democrazia interna; la assenza dello scopo di lucro presuppone il perseguimento dell'interesse generale della comunità, in linea con le previsioni del Codice del terzo settore. Infine, rispetto alle organizzazioni di volontariato, le APS possono assumere la gestione di servizi e convenzionarsi con il Comune a tale scopo. La natura delle organizzazioni di volontariato, infatti, consente di ricevere contributi per l'attività da parte degli enti locali, ma preclude la possibilità di assumere la gestione di un servizio pubblico, qual è il centro anziani.
3. Il presente Regolamento individua i requisiti obbligatori che le Associazioni dovranno avere per risultare affidatarie della gestione. Tali requisiti devono essere riportati nello statuto della APS, per garantirne la cogenza. In ogni caso gli statuti delle APS affidatarie della gestione di centri anziani dovranno essere conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo settore ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ed in particolare:
 - a) Dovranno richiamare l'esercizio in via esclusiva dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettera a) (interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge n. 328/2000 e s.m.i.), prevedendo che tale attività di interesse generale venga svolta in concreto nella gestione di un servizio di centro sociale per anziani (o centro anziani); a sua volta il servizio eroga le prestazioni elencate dalla legge regionale n. 11/2016 e sopra richiamate;
 - b) Dovranno prevedere gli organi previsti dalle linee guida regionali, in coerenza con quanto la legge prevede in base alle dimensioni o ad altri requisiti specifici;

- c) Dovranno prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo.
4. L'affidamento della gestione del centro alla APS, da parte del Comune, può avvenire in modo diretto, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione, che prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà".

ART. 7 - PRINCIPIO DI UNICITÀ TERRITORIALE

1. La APS individuata deve garantire i seguenti due requisiti, da riportare nello statuto:
- a. Oggetto esclusivo o prevalente come centro anziani. Lo statuto potrà riportare anche la declinazione di attività e interventi del Centro, ma dovrà risultare che la gestione di un centro anziani sia l'attività esclusiva o prevalente della Associazione. Il concetto di prevalenza deve essere inteso nella previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani stesso, possano essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l'invecchiamento attivo.
- b. Per garantire l'effettiva territorialità del centro, oltre il 70% dei soci della APS devono essere residenti nel territorio del Comune di Lenola.

ART. 8 - PREVISIONI STATUTARIE OBBLIGATORIE DELLE APS DI GESTIONE

1. Le APS ispirano la propria gestione ai principi della trasparenza, della partecipazione e della democrazia interna. In questa prospettiva, gli statuti devono prevedere obbligatoriamente alcune clausole che diano maggiori garanzie:
- a) Possono diventare soci della APS di gestione del Centro le persone di almeno 60 anni di età. Alcune eccezioni potranno essere fatte per favorire l'inclusione di persone (comunque > 50 anni) a rischio di esclusione per particolari situazioni di solitudine o di salute normalmente associate all'età (nel limite massimo del 20% del totale degli iscritti);
- b) L'APS è dotata dei seguenti organi obbligatori:
1. Assemblea dei soci;
 2. Consiglio direttivo (con numero di componenti proporzionato alle dimensioni);
 3. Un presidente, eletto dall'assemblea direttamente, che non potrà rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi;
 4. Un Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
 5. Un segretario amministrativo / tesoriere;
 6. Un collegio di revisori.
- c) La quota associativa della APS è determinata dall'assemblea con le normali procedure previste dallo statuto. L'entità della quota associativa è stabilita in modo da non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, in funzione delle dimensioni del centro, e delle attività programmate. Il Comune stabilisce, in convenzione, delle soglie minime e massime per le quote associative dei centri del proprio territorio.

d) L'APS adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall'assemblea con maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno:

- Modalità di elezione degli organi;
- Rispetto della parità di genere nel direttivo;
- Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;
- Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- Provvedimenti d'urgenza e loro ratifica, ecc.;
- Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO. SS di settore.

ART. 9 - IMPEGNI DEL COMUNE.

1. Il Comune sostiene il centro anziani:
 - a. Garantendo la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per la associazione. Il Comune provvede all'autorizzazione al funzionamento del Centro con proprio atto prima di stipulare la convenzione per la gestione;
 - b. Garantendo le manutenzioni ordinarie e il pagamento delle utenze dei locali del centro.
 - c. Riconoscendo un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del centro anziani.

ART. 10 - REGOLAMENTO INTERNO.

1. Il centro anziani dovrà adottare propri regolamenti interni, disciplinanti aspetti specifici della vita associativa (partecipazione a tavoli da gioco, manifestazioni all'interno della struttura associativa, coordinamento in caso di costituzione di altre APS), integrativi del presente regolamento e non in contrasto con i principi in esso contenuti.

ART. 11 - COMPORTAMENTO DEGLI ISCRITTI.

1. Tutti gli iscritti al centro anziani sono tenuti ad avere un comportamento rispettoso di sé e degli altri, a curare i locali e le attrezzature a loro affidate, evitare elementi di turbativa che impediscano il normale e corretto svolgimento delle attività. E' fatto divieto di fumare nei locali del centro anziani.
2. Tutti gli iscritti al centro anziani sono tenuti a rispettare il presente regolamento, eventuali regolamenti interni nonché le disposizioni del consiglio direttivo finalizzate ad un ottimale svolgimento delle attività nello spirito della più ampia partecipazione e della civile convivenza.
3. In caso di inosservanza a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, il presidente del centro anziani propone al Consiglio direttivo eventuali sanzioni da comminare che possono essere:
 - a) richiamo verbale;

- b) richiamo scritto;
 - c) sospensione della frequenza per un periodo da determinare;
 - d) espulsione con conseguente cancellazione dell'iscrizione.
4. Le ipotesi di cui al comma 3. lettera a) sono determinate dal Presidente del centro anziani. Le ipotesi di cui al comma 3. Lettere b), c) d), devono essere deliberate dal consiglio direttivo e notificate all'interessato per iscritto. Entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, l'interessato può presentare le proprie giustificazioni al consiglio direttivo per la definitiva decisione. Il Sindaco o l'Assessore comunale ai Servizi Sociali interverrà, ove necessario, per cercare di sedare eventuali liti, contenziosi o problematiche interne. In caso di dissidi insanabili il Dirigente comunale competente potrà adottare sanzioni più severe, fino a giungere al commissariamento e, successivamente, alla chiusura del centro anziani, con apposito provvedimento dirigenziale.

ART. 12 - COMMISSARIAMENTO DEL CENTRO

1. Il commissariamento, con atto del Responsabile competente, avverrà in caso di:
 - a. mancata approvazione del bilancio consuntivo;
 - b. mancata convocazione del numero minimo di assemblee/consiglio direttivo previste;
 - c. in seguito a mozione di sfiducia presentata dalla maggioranza assoluta del Comitato di gestione o dal 60% degli iscritti;
 - d. in caso di decadenza per violazione delle norme statutarie, della convenzione di gestione o per gravi comportamenti del presidente o dei componenti del consiglio direttivo.
2. Il commissario è individuato dal dirigente competente che potrà delegare le funzioni al presidente uscente, ad un funzionario dello stesso Settore o ad altro associato. Gli stessi eserciteranno tutti i poteri propri del presidente e del consiglio direttivo.

ART. 13 - RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO ASSOCIATIVO, BILANCI.

1. Il patrimonio dell'associazione - costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque ad essa appartenenti, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a. contributi dei soci;
 - b. contributi dal Comune di Lenola;

- c. contributi da privati;
 - d. contributi dallo Stato, dalla Regione Lazio, da altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti.
 - e. contributi da organismi internazionali;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento di attività generali o specifiche o dalla realizzazione di progetti;
 - g. donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità individuate dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati al "CENTRO ANZIANI (denominazione) ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE nei termini di legge;
 - h. proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
 - i. ogni altra entrata ammessa dalla legge n. 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni;
4. L'esercizio dell'attività va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, la bozza di bilancio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, al bilancio sociale da predisporre sulla base delle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
 5. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci.
 6. La bozza di bilancio consuntivo deve essere depositata presso la sede dell'associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della seduta dell'assemblea dei Soci e potrà essere consultata da ogni socio.
 7. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 14 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

I centri anziani improntano la propria attività alla massima apertura e collaborazione con le comunità di riferimento. Assumono particolare rilievo ed importanza, in questo senso:

- Il rapporto con il volontariato attivo: i Centri valorizzano la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento;
- Il rapporto con il sindacato: i centri anziani hanno l'obbligo di informare i soci sui diritti che li riguardano, anche attraverso l'apposizione di bacheche informative. A tal fine i centri valorizzano, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei pensionati iscritti al centro, attraverso iniziative di formazione ed informazione degli anziani, sui propri diritti sociali ed economici, anche promosse dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;

- Il rapporto di rete dei centri: i centri partecipano alle iniziative dei distretti, e della regione, orientate alla conoscenza reciproca, al coordinamento di attività comuni, ad iniziative formative e di rete che favoriscano la crescita dei centri, il miglioramento dei servizi resi, l'innovazione nelle attività realizzate.

- Laicità ed autonomia: i centri sono aconfessionali e apolitici. Possono promuovere attività coerenti con la sensibilità religiosa dei soci, così come eventi o iniziative di approfondimento sociale e politico, ma nel rigoroso rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti gli utenti.

ART. 15 - IL COORDINAMENTO COMUNALE DEI CENTRI ANZIANI

Viene istituito un Coordinamento Comunale dei Centri Anziani, con i seguenti obiettivi:

- a) Favorire, in una logica di rete, la partecipazione dei centri al sistema integrato dei servizi sociali comunali, distrettuali e regionali;
- b) Promuovere, presso i centri, iniziative comuni volte all'inclusione degli anziani in una logica di invecchiamento attivo, e alla prevenzione della non autosufficienza;
- c) Monitorare l'attuazione del Regolamento comunale e delle linee guida regionali sul territorio comunale.

Al Coordinamento comunale partecipano:

- L'assessore delegato alle politiche sociali;
- Il Responsabile del servizio;
- I Presidenti delle APS (o loro delegati) titolari di affidamento della gestione dei centri anziani.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento sostituisce integralmente tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia di Centri Sociali per Anziani. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'art.134 del Testo Unico n.267/2000.
2. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Regolamento, si fa riferimento allo statuto associativo, al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. E' demandata al Responsabile dell'Area Affari Generali l'interpretazione autentica di tale regolamento, per meglio chiarire il significato delle norme in esso contenute.